

SINTESI DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 2020****che sostituisce le ammende inflitte dalla decisione C(2015) 4336 final, del 24 giugno 2015, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nella misura in cui riguarda CCPL S.c., Coopbox Group S.p.A. e Coopbox Eastern s.r.o.****(Caso AT.39563 — Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio)***(notificata con C(2020) 8940)***(I testi in lingua inglese e italiana sono i soli facenti fede)**

(2021/C 245/12)

Il 17 dicembre 2020 la Commissione ha adottato una decisione che sostituisce le ammende inflitte con una precedente decisione relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio ⁽¹⁾, la Commissione pubblica i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali.

1. INTRODUZIONE

- (1) Il 24 giugno 2015 la Commissione europea ha adottato una decisione indirizzata a dieci imprese (otto produttori e due distributori) per aver violato l'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e, per alcuni dei destinatari, anche l'articolo 53 dell'accordo SEE, e ha inflitto ammende per un importo totale di 115 865 000 EUR (la «decisione del 2015»). La decisione del 2015 riguarda vassoi in plastica polistirene («vassoi termoformati») usati per imballaggi al dettaglio di alimenti freschi come carne, pollame, frutta e pesce. La decisione individua cinque cartelli distinti, ciascuno qualificato come unico e continuato e definito sulla base del relativo campo di applicazione geografico: Italia; paesi dell'Europa sudoccidentale («SWE»); paesi dell'Europa nordoccidentale («NWE»); Francia; paesi dell'Europa centrale e orientale («PECO»).
- (2) La decisione del 2015 ha inflitto ammende per un totale di 33 694 000 EUR ai cinque destinatari del gruppo CCPL ⁽²⁾ per la loro partecipazione alle infrazioni relative all'Italia, ai paesi dell'Europa sudoccidentale e ai paesi dell'Europa centrale e orientale.

2. DESCRIZIONE DEL CASO**2.1. Procedimento**

- (3) L'11 luglio 2019 il Tribunale ha annullato integralmente le ammende inflitte alle entità giuridiche destinatarie del gruppo CCPL (causa T-522/15, «la sentenza del 2019»), accogliendo l'eccezione sollevata dai ricorrenti secondo cui la Commissione non aveva sufficientemente motivato la sua valutazione della mancanza di capacità contributiva e respingendo tutte le altre eccezioni.
- (4) Il 18 settembre 2019 la Commissione ha informato CCPL della sua intenzione di adottare una nuova decisione che infligge ammende alle entità pertinenti del gruppo CCPL per le tre infrazioni alle quali avevano partecipato e ha invitato tali entità a presentare le loro osservazioni. Il 4 ottobre 2019 CCPL ha presentato le proprie osservazioni e ha informato la Commissione che Coopbox Hispania S.l.u. era stata posta in liquidazione nel 2018 e che Poliemme S.r.l. era stata incorporata in Coopbox Group S.p.A. nel 2017.
- (5) Il 15 dicembre 2020 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso un parere favorevole sulla decisione.

2.2. Destinatari e durata

- (6) La presente decisione è indirizzata a tre entità giuridiche del gruppo CCPL: CCPL S.c., Coopbox Group S.p.A. e Coopbox Eastern s.r.o.

⁽¹⁾ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).

⁽²⁾ Tali entità sono CCPL S.c., Coopbox Group S.p.A., Poliemme S.r.l., Coopbox Hispania S.l.u. e Coopbox Eastern s.r.o.

- (7) Come rilevato nella decisione del 2015, tali entità hanno partecipato a tre infrazioni distinte dell'articolo 101 del TFUE riguardanti le zone geografiche e i periodi seguenti:
- Italia: Coopbox Group S.p.A. e CCPL S.c. per il periodo dal 18 giugno 2002 al 17 dicembre 2007;
 - SWE: CCPL S.c. per il periodo dal 26 giugno 2002 al 13 febbraio 2008;
 - PECO: Coopbox Eastern s.r.o. per il periodo dal 5 novembre 2004 al 24 settembre 2007 e CCPL S.c. per il periodo dall'8 dicembre 2004 al 24 settembre 2007.

2.3. Sintesi delle infrazioni

- (8) Le infrazioni sono descritte nella decisione del 2015. I tre cartelli distinti consistevano in aumenti di prezzo (PECO, Italia e SWE), ripartizione del mercato (PECO e SWE), ripartizione dei clienti (PECO, Italia e SWE) e manipolazione delle aste (PECO e Italia) in relazione ai vassoi termoformati.

2.4. Misure correttive

- (9) La decisione applica gli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 ⁽³⁾ e infligge ammende alle tre entità pertinenti del gruppo CCPL elencate al precedente punto 2.2.

2.4.1. Importo di base dell'ammenda

- (10) Nell'infliggere le ammende, la Commissione ha preso in considerazione le vendite da parte dell'impresa di vassoi termoformati (compresi i vassoi standard, drenanti e barriera) per gli imballaggi alimentari al dettaglio nell'ultimo esercizio sociale completo della sua partecipazione a ciascuno dei tre cartelli, il fatto che la fissazione orizzontale dei prezzi, la ripartizione del mercato e la manipolazione delle aste siano per loro stessa natura tra le forme più dannose di restrizione alla concorrenza, la durata dei cartelli e un importo supplementare al fine di scoraggiare le imprese dal concludere accordi di cartello.

2.4.2. Adeguamenti dell'importo di base

- (11) La Commissione non ha applicato circostanze aggravanti o attenuanti.

2.4.3. Applicazione del massimale del 10 % del fatturato

- (12) Le ammende superano il massimale del 10 % del fatturato totale del gruppo CCPL nel 2019 per le infrazioni in Italia e nei paesi dell'Europa sudoccidentale. Pertanto le ammende per queste due infrazioni sono state ridotte a tale percentuale.

2.4.4. Applicazione della comunicazione del 2006 sul trattamento favorevole

- (13) La Commissione ha concesso riduzioni rispettivamente del 20 %, 30 % e 30 % delle ammende per le infrazioni in Italia, nei paesi dell'Europa sudoccidentale e nei paesi dell'Europa centrale e orientale.

2.4.5. Riduzione delle ammende per la durata del procedimento

- (14) La Commissione ha concesso eccezionalmente una riduzione del 5 % dell'ammenda per ciascun cartello al fine di tenere conto della notevole lunghezza del procedimento e delle particolari circostanze del caso. La riduzione è stata applicata dopo l'applicazione del limite del 10 % del fatturato al fine di garantire che avesse un impatto sulle ammende inflitte a tutti i destinatari.

2.4.6. Capacità contributiva

- (15) CCPL ha chiesto una riduzione dell'ammenda sulla base del punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende («mancanza di capacità contributiva»). La decisione conclude che le condizioni per la «mancanza di capacità contributiva» non sono soddisfatte e pertanto non riduce l'ammenda su tale base.

⁽³⁾ GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2.

3. CONCLUSIONE

(16) Le ammende inflitte ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti:

Per l'infrazione relativa all'Italia:

a) Coopbox Group S.p.A. e CCPL S.c. in solido: 4 627 000 EUR.

Per l'infrazione relativa ai paesi dell'Europa sudoccidentale:

a) CCPL S.c.: 4 010 000 EUR.

Per l'infrazione relativa ai paesi dell'Europa centrale e orientale:

a) Coopbox Eastern s.r.o. e CCPL S.c. in solido: 789 000 EUR;

b) Coopbox Eastern s.r.o.: 15 000 EUR.
